

MOZIONE DEI DELEGATI DELL'ORDINE DI ROMA PER LA MODIFICA DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI DEDUCIBILITA' DELLE SPESE SOSTENUTE PER L'ACCESSO DEGLI AVVOCATI IN REGIME FORFETTARIO ALL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

I sottoscritti Delegati Michele Bonetti, Nicodemi Roberto, Celletti Giorgia, Vaglio Mauro, Cerè Donatella, Di Tosto Pietro, Cappelli Silvia, Arditi di Castelvetere Cristiana, Vasselli Laura, Alberici Alessandro, Santini Matteo, Tranfa Alessio, Buonomo Andrea, Rampelli Elisabetta, Manasse Andrea, Arpino Laura, Bellucci Roberta, Bianchini Alessandro, Campi Raffaella, Favretto Valerio, Vittori Francesca, Pasotti Larissa, Poerio Giuseppe, Magarò Bianca, Biagioli Valentina, Minozzi Giorgia, Cortellesi Davide, Monaco Mauro, Lipardi Filomena

Oggetto: modifica dell'art. 1 comma 64 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, finalizzata a consentire la deducibilità, per gli avvocati in regime forfettario, delle spese sostenute per l'accesso agli strumenti legali basati sull'intelligenza artificiale.

Premesso che:

- l'intelligenza artificiale (IA) è ormai parte integrante anche della professione forense, incidendo su tempi, modalità e qualità del lavoro legale;
- strumenti basati su IA – dalla redazione automatica di atti ai software predittivi – sono già oggi utilizzati nei grandi studi legali, migliorando produttività e competitività;
- l'accesso agli strumenti legali basati sull'intelligenza artificiale comporta spesso costi significativi. Le soluzioni gratuite, infatti, raramente offrono funzionalità specialistiche o aggiornamenti normativi affidabili. Al contrario, le piattaforme a pagamento sono generalmente integrate con banche dati certificate e fonti giuridiche di comprovata attendibilità, il cui utilizzo comporta costi annuali rilevanti, che possono variare indicativamente tra i 3.000 e i 7.000 euro;
- l'attuale disciplina fiscale del regime forfettario ex art. 1, commi 54 ss., della legge 23 dicembre 2014 n. 190, adottata da professionisti giovani e non, specifica al comma 64 che *"i contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, [...] si deducono dal reddito determinato ai sensi del presente comma"*;
- la citata disposizione non prevede la deducibilità di ulteriori costi, compresi quelli per l'acquisto di software IA, per la formazione tecnologica avanzata e l'acquisto di strumenti digitali necessari per restare competitivi sul mercato;
- al contrario, i soggetti in regime ordinario possono dedurre integralmente tali costi, generando un divario fiscale e operativo che penalizza chi ha meno risorse e frena la modernizzazione diffusa della professione;
- questa asimmetria fiscale, in un contesto di rapida transizione digitale della giustizia, rischia di generare una "giustizia a due velocità", ostacolando anche l'equità dell'accesso alla tutela legale da parte dei cittadini;
- l'assenza di agevolazioni, sgravi, contributi e soprattutto deduzioni fiscali per i c.d. piccoli professionisti, rischia di disincentivare l'aggiornamento professionale proprio nei segmenti più fragili della professione, compromettendo l'efficienza complessiva del sistema giustizia;
- non può esserci vera innovazione, né giustizia tecnologica, se non c'è parità fiscale tra chi esercita la professione;
- l'adozione dell'IA non deve diventare un privilegio per pochi, ma una possibilità concreta per tutti, in quanto il futuro della professione passa anche attraverso la capacità di garantire pari strumenti per pari diritti.

Per quanto esposto

chiedono

che il Congresso Nazionale Forense si attivi affinché le criticità sopra esposte vengano sottoposte al Legislatore al fine di:

- modificare l'art. 1, comma 64, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, consentendo la deducibilità integrale, per gli avvocati in regime forfettario, dei costi legati a strumenti di IA, software legali, formazione digitale e innovazione o prevedendo altre forme di contribuzione o sgravi.

Roma, li 15 settembre 2025

Avv. Michele Bonetti